

1.1. Il patto matrimoniale

Can. 1055 - §1. Matrimoniale foedus , quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizos euectum est

Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunione di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, (tra i battezzati) è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

Il canone 1055 - §1, sopra riportato, va a prospettare una definizione del matrimonio precisando che esso è un patto irrevocabile (foedus) con cui un uomo e una donna (vir et mulier) costituiscono tra loro un legame per tutta la vita (totius vitae consortium) ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione, ed all'educazione dei figli. Ad una prima lettura balza innanzitutto all'attenzione come il matrimonio canonico presupponga la *diversità di sesso poiché le fonti bibliche* concepiscono il matrimonio come un ' unione esclusivamente tra un uomo e una donna (vir et mulier). Di conseguenza, nei suoi tratti fondamentali ed essenziali il matrimonio è una realtà che obbedisce ad

una *dimensione naturale*, in quanto il matrimonio appartiene alla natura stessa dell'uomo ed in tal senso è altresì un istituzione naturale e ad una *dimensione divina* che interessano l'uomo in quanto essere creato e redento da Dio in Cristo. Il Codice raccoglie, quindi, questo insegnamento tradizionale affermando la sostanziale dipendenza del complesso di norme che regolano il matrimonio sia dal diritto naturale che dal diritto positivo. Non può non sottolinearsi, peraltro, come la scelta lessicale del termine *foedus* non solo stia a rievocare reminiscenze bibliche quali, tra le altre, il patto di alleanza tra il popolo di Dio ed Israele; ma abbia anche il preciso fine di evitare il riferimento al termine contratto che avrebbe significato un inquadramento eminentemente giuridico. Questa visione unilaterale e sostanzialmente chiusa che il previgente Codice andava a delineare in materia matrimoniale, appare oggi ampiamente superata dal concetto di *alleanza o patto matrimoniale* che, con le sue risonanze bibliche sopra richiamate, sottolinea l'impossibilità di comprendere pienamente il matrimonio semplicemente andando a considerarlo come una mera relazione squisitamente giuridica che si stabilisce tra un uomo e una donna per loro volontà esplicita. Ne risulta, così, delineata nei suoi lineamenti essenziali la realtà del matrimonio quale

comunità di uomo e donna che nasce da un patto irrevocabile d'amore, mediante il quale i coniugi si danno e si ricevono mutuamente nella comunicazione e nella donazione all'altro di tutto sé. E tale patto coniugale, quale atto d'amore fondante il matrimonio, è il frutto della libertà con la quale gli sposi decidono di appartenersi per tutta la vita così da non essere più ma diventare una sola carne (*fiunt una caro* – *Mt. 19,6; Gen.2,29*), chiamati quindi a cooperare con l'amore del Creatore e del Salvatore che attraverso essi continuamente dilata e arricchisce la sua famiglia. L'alleanza o foedus, quindi, è un patto che coinvolge 3 protagonisti: e cioè non solo i nubendi, bensì i nubendi con Cristo che è l'autore dell'unione matrimoniale, cosicché il foedus genera un coniugio a 3, in cui il parroco celebrante esercita solo il ruolo di assistere gli sposi nello scambio del loro consenso. Tale patto, che pur comprende certamente l'aspetto giuridico dell'unione matrimoniale, è innanzitutto una *relazione interpersonale* che abbraccia la vita di due individui concreti, racchiudendo la loro realtà esistenziale, spirituale e personale difficilmente configurabile in via esclusiva ed adeguata sotto il profilo meramente contrattuale, sebbene proprio quest'ultima dimensione più prettamente contrattuale è subito richiamata normativamente sia nello stesso canone 1055 al successivo

§2, relativo alla sua natura di contratto sacramentale che nasce tra battezzati, oltre che alla sua dignità di sacramento ossia come atto di grazia con cui Cristo investe la relazione dei due sposi, nonché, inoltre, al canone 1057 relativo al consenso matrimoniale. Con la scelta dell'espressione *patto matrimoniale* emerge, quindi, l'aspetto dinamico di alleanza con la quale si pone in essere la relazione personale matrimoniale con i suoi contenuti ed i suoi fini. Il termine *foedus*, infatti, era già utilizzato nel diritto romano per indicare un accordo trascendente le ordinarie categorie contrattuali, come avveniva ad esempio tra nazioni e popoli, o nei patti con significato religioso, o per le promesse tra amici così come tra membri familiari. Il Concilio Vaticano II, a sua volta, nel chiaro intento di ampliare il concetto strettamente contrattuale riferito al matrimonio, con il termine *patto*, peraltro già usato nella Sacra Scrittura per indicare il già menzionato rapporto tra Dio ed il suo popolo d'Israele, ha inteso far emergere gli aspetti più propriamente sacri del matrimonio, ma ciò non sembra escludere anche la presenza di elementi contrattuali, collocati piuttosto in un più ampio contesto sacro. Il matrimonio, quindi, è presentato come un' *istituzione naturale*, fondata cioè sulla natura sessuata dell'uomo: tale precisa identità umana induce

naturalmente l'individuo alla costituzione del cd. *consortium totius vitae*, ossia alla concreta traduzione, in termini giuridici, della dottrina conciliare che era andata ad affermare che il matrimonio consiste *nella comunione intima di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie*. Dal punto di vista semantico l'espressione *consortium* non è casuale ma votata ad indicare una realtà di spessore minore e più ridimensionato rispetto al termine *societas* che sta invece ad indicare una mera relazione finalizzata agli scopi più disparati. Il termine *consortium* – con cui il codice va a recepire il concetto conciliare mediante una terminologia di antica derivazione romana – si colloca in una posizione equidistante dall'ideale di perfetta unione delle menti e dei cuori dei due individui uniti in coniugio nonché dalla considerazione del matrimonio quale semplice relazione esterna di rilevanza sociale. Più precisamente, il *consortium* è piuttosto uno stato di vita che non appare facilmente giuridicamente; esso non è una semplice unione di fatto o una mera convivenza come sposi, né una relazione per un tempo determinato o di prova, ma è una *unione stabile* con un progetto comune di vita, sancito e tutelato dalla legge, nel quale gli sposi reciprocamente si impegnano e si realizzano. In termini strettamente giuridici, dunque,

l'espressione *consortium totius vitae*, che va a sostituire quella di derivazione conciliare di *intima communitas vitae et amoris coniugalis*, oltre a comprendere la totalità e la globalità della comunione delle persone dei coniugi nel suo aspetto interpersonale, indica la realtà canonica della comunione coniugale che gli sposi pongono in essere con il patto d'amore della mutua donazione con cui diventano una carne. Pertanto, questa unione totale e personale di due destini, elemento essenziale e immutabile del matrimonio, significa che ciascun coniuge non dà/risceve un valore particolare bensì la sua persona intera, in un'intercomunicazione integrale di un uomo e una donna in ogni aspetto della loro realtà esistenziale, compreso quello sessuale. Ed è proprio tale reciprocità di donazione totale e definitiva, data e ricevuta, a specificare il matrimonio da qualunque altra unione: in qualità di coniugi, si è uniti non da un mero interesse comune ma piuttosto semplicemente in maniera profonda in ragione della sola persona: è la persona dell'altro che diviene l'oggetto della comunione interpersonale. Da ciò ne deriva chiaramente che l'orizzonte verso cui si indirizza il consenso che gli sposi si scambiano, è necessariamente più ampio dello *ius in corpus* del Codice del 1917, venendo a

coinvolgere proprio lo stesso *consortium* per il quale esso *sese tradunt et accipiunt* con patto irrevocabile, frutto della loro libertà.

Ed infatti, rispetto all'abrogata codificazione piano- benedettina del 1917, il canone 1055 del CIC del 1983 esprime un cambiamento di prospettiva realizzatosi con la riflessione conciliare e post conciliare: nei previgenti canoni 1012 e 1013 del CIC del 1917 si sottolineavano fortemente la natura *contrattuale e sinallagmatica del matrimonio*, i suoi fini ben distinti in primari e secondari e, nel canone 1081 §2, si determinava l'oggetto del consenso coniugale come donazione ed accettazione del diritto perpetuo ed esclusivo sul corpo del coniuge in ordine al compimento degli atti sessuali di per sé idonei alla procreazione: è il meglio noto *ius in corpus*. La nozione di matrimonio contenuta nel Codice del 1917, quale contratto avente ad oggetto lo scambio dello *ius in corpus* perpetuo ed esclusivo sul coniuge (fine primario del matrimonio), ove la pur prevista cooperazione tra coniugi -espressa dal mutuo aiuto ossia il *cd mutum adiutorum*- e parimenti il rimedio del desiderio carnale ossia il *remedium concupiscentiae*, erano prevalentemente intesi in senso materiale e fisico-sessuale. Ma vi è di più: nel Codice previgente sia il *mutum adiutorum* che il *remedium concupiscentiae* erano comunque posti, nella gerarchia dei

fini matrimoniali, in posizione subordinata rispetto alla finalità primaria del bonum prolis, ossia alla procreazione ed educazione della prole (can1013 §1 CIC -1917). Fortunatamente il Codice del 1983 è finalmente andato a positivizzare la visione personalista offerta dal Concilio Vaticano II, il quale ha segnato il superamento della concezione corporalista e contrattualistica del vincolo coniugale sottesa alla legislazione matrimoniale dell'epoca: pertanto è solo con il Codice del 1983, che tale gerarchia dei fini viene finalmente abolita e conseguentemente il matrimonio cristiano è fondato su molteplici fini tutti uguali tra loro ossia tutti posti sullo stesso livello: è così che il matrimonio è per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole.

1.2. La naturale ordinazione del foedus matrimoniale al bene dei coniugi

Il bonum coniugum, è concordemente una delle cause finali del matrimonio e l'ordinatio ad esso un elemento che caratterizza intrinsecamente la tipicità della relazione coniugale. Invero la sistematizzazione del bene dei coniugi è stata declinata in una pluralità di accezioni: dall'integrazione psicosessuale, al mutuo aiuto in senso fisico, materiale, sentimentale, emozionale, spirituale e morale.

Concettualizzato, dunque, il *bonum coniugum* come mutuo aiuto o cooperazione dei coniugi per costituire il *consortium totius vitae*, ne è stata operata la traduzione sul piano giuridico, individuandola nel complesso di tutti quei diritti e doveri di solidarietà e compartecipazione, idonei e necessari alle relazioni essenziali dei coniugi. Nella giurisprudenza più recente è, dunque, ricorrente la definizione di *bonum coniugum* come mutuo aiuto tra i coniugi, nel più ampio e profondo significato esistenziale di integrazione in tutte le dimensioni umane e di compartecipazione in pari dignità e in pari posizione circa i rispettivi diritti e doveri. Viene, inoltre, prospettato il bene dei coniugi nella sua dimensione dinamica, quale impegno presente nel consenso, ma con la proiezione futura del progressivo perfezionamento interpersonale ed intrapersonale degli sposi nella coniugalità; è finalmente valorizzato l'amore coniugale, nell'accezione di amore di benevolenza o volontà di bene, assunta nel consenso e, in tale ottica, si afferma che «*bonum coniugum* [...] *reflectit amorem*»; così come è rimarcata la dignità della persona del coniuge che, si asserisce, appartenere all'essenza del bene dei coniugi, in quanto persona umana e in quanto soggetto della *communio coniugalis*. Muovendo, quindi, dalla lettura in combinato disposto dei

cann. 1055, § 1 (il patto matrimoniale «indole sua naturali ad bonum coniugum ... ordinatum») e 1057, § 2 (sulla volontà, espressa nel consenso coniugale, di reciproca donazione e accettazione, totale e definitiva, delle persone dei coniugi per costituire il consorzio matrimoniale), è dato ormai acquisito dall'attuale e, sul punto, concorde interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che il bene dei coniugi è un elemento essenziale del matrimonio, che attiene alla natura stessa del consortium totius vitae ed è, pertanto, oggetto del consenso matrimoniale. In quanto ordinazione essenziale ed oggettiva, fondata nella natura relazionale della persona e dello stesso consorzio coniugale, il minimum che non può mancare sin dal momento costitutivo del matrimonio non è l'integrazione interpersonale già pienamente realizzata, meta dell'intero corso della vita coniugale, ma l'intenzionalità e la capacità sufficiente ad orientarsi ad essa, anche se potrà di fatto risultare deficitario il suo effettivo e compiuto conseguimento nella futura vita matrimoniale. Va poi rilevato, parallelamente, che il progresso operato dall'insegnamento conciliare sulla natura e la dignità del matrimonio descritto come "intima comunione di vita e di amore coniugale"(GS, n. 48)ha naturalmente comportato una più attenta considerazione dei valori personalistici ed

esistenziali propri e qualificanti l'unione e lo status coniugale, con **l'individuazione del bonum coniugum quale ordinazione naturale del matrimonio** ed il - già menzionato- **definitivo abbandono della gerarchia dei fini matrimoniali**. Secondo il Concilio, il bonum coniugum consiste, infatti, nella comunione totale di vita e d'amore intesa come reciproca integrazione e progressivo perfezionamento degli sposi, mediante la mutua assistenza, l'intima unione delle loro persone e delle loro attività: una comunione totalizzante e profondamente coinvolgente ogni dimensione in cui è implicata tutta la persona, non solo nella sfera fisica o sessuale, ma insieme in quella intellettuale, volitiva, affettiva, morale e spirituale. Questa comunione totale, richiede, quindi, una reciproca donazione ed accettazione che non si limita al momento del consenso, bensì assume e richiede uno sforzo continuo per migliorare l'un l'altro al fine di creare una comunità piena di vita e d'amore: l'aspirazione comune alla santità significa anche migliorarsi l'un l'altro, servirsi l'un l'altro, donarsi aiuto reciproco, cioè offrire sé per sempre senza eccezioni e/o riserve alla persona amata. Ed è, pertanto, in virtù di ciò, che la creazione di una comunità di tutta la vita contiene: unione affettiva, residenza comune, realizzazione di obiettivi comuni, piena apertura reciproca,

coesistenza intima ordinata all'amore coniugale dell'uomo e della donna. Il bene dei coniugi risponde, dunque, ad una visione integrale e realistica della persona umana, considerata nella sua inscindibile unità di corpo e di spirito, nella sua naturale e profonda aspirazione ad amare ed essere amata, a realizzarsi nel dono di sé, e postula una concezione della relazione matrimoniale fondata sulla parità ontologica, complementare dualità ed uguale dignità dei coniugi (cfr GS,n.49). In realtà, la visione propria del personalismo integrale non è estranea né antitetica alla natura giuridica del matrimonio. La valenza giuridica costituisce una dimensione essenzialmente intrinseca della relazione interpersonale coniugale, in quanto i rapporti tra le persone dei coniugi sono anche relazioni di giustizia e, in quanto tali, realtà giuridicamente rilevanti. E, come affermò Giovanni Paolo II nell'allocuzione rotale del 1997, <<le norme canoniche non sono che l'espressione giuridica di una realtà antropologica e teologica sottostante, ed a questa occorre rifarsi anche per evitare il rischio di interpretazioni di comodo>> (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana,27.01.1997 n.4). Ciò che rileva, in buona sostanza, è l'ordinatio del rapporto coniugale verso il bonum coniugum, da intendere nel senso di una struttura ordinativa interna che predisponga

il connubio e renda possibile il raggiungimento del fine, con riguardo alle capacità e alle intenzioni dei coniugi. In questa prospettiva, la coniugalità, al pari della genitorialità, appare come una caratterizzazione essenziale del matrimonio.

1.3. Il bonum coniugum : fine essenziale ed autonomo del matrimonio

Il bonum coniugum rappresenta, quindi, l'elemento paradigmatico della lettura personalistica del matrimonio assunta dal Concilio Vaticano II e successivamente recepita nel Codice di diritto canonico del 1983. Quest'opera di revisione concettuale, prima ancora che normativa, induce ad interpretare sotto una nuova luce l'intera fisionomia del matrimonio e delle sue componenti essenziali, e nel bonum coniugum trova la definizione giuridica più immediata ed evidente, la quale prende le mosse dall'importanza di promuovere la dimensione personale del rapporto coniugale e dall'esigenza di valorizzare il rapporto interpersonale dei coniugi andando, per l'effetto, a porre l'atto di donazione reciproca a fondamento della disciplina giuridica del matrimonio. I fili sparsi di taglio personalistico vengono ripresi e annodati in un tessuto organico solo nello scorso secolo, in parallelo con rinnovate letture antropologiche che

conducono alla promozione della dignità umana e all'emancipazione della donna. In altri termini, i presupposti antropologici ora richiamati costituiscono l'irrinunciabile orizzonte assiologico per formulare alcune considerazioni relative alla configurazione giuridica del *bonum coniugum*, il quale mira a porre le persone dei coniugi al centro della struttura giuridica del matrimonio. La visione integrale della persona umana espressa dall'antropologia cristiana, invece, vede nell'uomo una creatura plasmata da Dio maschio e femmina, nella cui natura sessuata si trova inscritta un'intrinseca vocazione ad amare e a donarsi reciprocamente in una comunione interpersonale che abbraccia la pienezza del loro essere uomo e donna, nonché la totalità degli aspetti della loro esistenza. La capacità di darsi e accettarsi mutuamente nella complementarità virile e muliebre è inscritta nell'indole creaturale della persona e trova attuazione nella dinamicità tipica dell'amore coniugale. Potrebbe risultare utile richiamare alcuni presupposti antropologici della visione personalistica del matrimonio e ricordare come il matrimonio non sia un negozio astratto in cui si scambiano diritti e doveri teorici, ma consista nell'unione reale di due persone che si donano totalmente l'una all'altra. Tale unione è dettata dalla forza aggregativa dell'amore coniugale, per la quale l'uomo e la

donna vedono reciprocamente nella persona del consorte il loro stesso bene e vogliono il bene dell'altro come se fosse il proprio. In questo modo, nell'essere insieme come coppia trovano la pienezza del bene di ciascuno. Si può rilevare, di conseguenza, come l'appartenenza reciproca dei coniugi, attuata secondo le esigenze dell'amore coniugale, possieda in sé una bontà intrinseca, in quanto il bene finale della donazione vicendevole sono le persone stesse dei coniugi e l'identità comunionale creata dal loro incontro. In buona sostanza, nella descritta linea interpretativa, oggi prevalente in giurisprudenza, emerge una crescente attenzione alle implicazioni personalistiche del bene dei coniugi, sulle quali ha insistito il magistero postconciliare: mi limito ad evocare l'insegnamento del Beato Giovanni Paolo II nell'Allocuzione rotale del 1999 sulla pari dignità, dualità e complementarietà dei coniugi, sull'amor coniugalis, inteso non come mero sentimento, ma come impegno verso l'altra persona, liberamente assunto nel consenso matrimoniale, di volere per sempre il bene dell'altro, di realizzare nella quotidianità la donazione-accettazione assunta con patto irrevocabile nelle nozze (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 21.01.1999, n. 3).

Questa valenza positiva dell'unione coniugale ha pure una funzione perfettiva, perché, essendo un bene, è in grado di completare, migliorare e gratificare chi la compone. Nella logica dell'amore, «il dono reciproco si traduce in reciproco accrescimento».

L'arricchimento personale si compie già nel fatto stesso di essere coppia, quantunque richieda l'impegno continuo e costante dei coniugi di progredire nel mutuo perfezionamento lungo tutta la durata della vita coniugale. Il bene dei coniugi può essere pertanto considerato il bonum perfettivo, personale e insieme interpersonale, che sboccia e matura come un frutto dalla donazione reciproca degli sposi. In quanto bisognoso di continua alimentazione e di miglioramento, può risultare anche un obiettivo progressivo del cammino coniugale, ma questa è solo una delle prospettive in cui può essere considerata una realtà più complessa, che abbraccia il modo stesso di essere del matrimonio come relazione autenticamente coniugale. Si deve pertanto ritenere che il can. 1055 abbia sottolineato un unico aspetto del bonum coniugum, ossia la sua proiezione nel futuro, mentre la dimensione totalizzante che qualifica nella sua essenza la relazione coniugale si trova rispecchiata nel can. 1057, § 2, nel quale si descrive il consenso matrimoniale come una mutua

donazione e accettazione della persona stessa dei coniugi. È nella reciproca deditio tra marito e moglie, che traduce giuridicamente la forza aggregativa dell'amore sponsale, che è insito il bene dei coniugi e traspare la coniugalità come ordinatio essendi della comunione nuziale. La coniugalità, in effetti, costituisce la struttura formativa intrinseca del consorzio matrimoniale, non come un teorema astratto da risolversi nel futuro, bensì come una trama di rapporti incarnata nel vivere quotidiano degli sposi, che condividono tutti gli aspetti e le potenzialità personali per realizzare un progetto esistenziale in comune. L'essere coppia, dinamica che matura gradualmente nel raggiungere equilibri progressivi, e tuttavia in ogni passo consolida una comunità familiare feconda che genera il reciproco arricchimento e la vita dei figli. Coniugalità e genitorialità sono le due dimensioni del matrimonio, congiuntamente implicate tra loro, che corrispondono allo stile di amore oblativo della donazione coniugale. Si può sottolineare nondimeno una differenza tra ordinatio ad bonum coniugum e ordinatio ad bonum prolis, che corrisponde anche alla progressione logica e cronologica dell'amore coniugale: prima si sceglie il coniuge e poi, con la persona eletta, si vuole costruire una comunità familiare. Il bene dei coniugi si attua, non solo in potenza

ma effettivamente, già con l'incontro di amore sponsale, quantunque sia suscettibile di svilupparsi o, al contrario, di isterilirsi nel corso della vita nuziale. Il bene della prole, invece, è insito virtualmente nel connubio, perché richiesto dalla natura della deditio coniugale, ma potrebbe non realizzarsi mai concretamente con la nascita di un figlio.; donde la fecondità e la santificazione della famiglia ove non sia potuta essere concepita prole. Se quella delineata è l'ordinatio essendi del matrimonio, intesa come struttura intrinseca oggettiva, ai fini della validità del consenso nuziale occorre valutare la sua proiezione soggettiva nella capacità e nella volontà dei nubendi.

Due aspetti sembrano quindi importanti da sottolineare nel rapporto tra amore coniugale e consenso matrimoniale. Il primo è l'inerenza tra l'amore coniugale e le facoltà razionali, intelletto e volontà, esplicate nella decisione di sposarsi. L'amore ha una funzione attiva, che individua l'altro come un bene e lo sceglie come persona con cui condividere un progetto di vita comune. L'amore è dunque una forma di conoscenza e anche un impegno a vivere con l'altro e per l'altro.

L'intelletto e la volontà che formano il consenso matrimoniale, quindi, ricevono contenuto e significato proprio dall'amore coniugale. Il secondo aspetto da considerare è l'efficacia dell'amore coniugale sul